



COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 19/03/2014 n. 46 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 03/04/2014

Li 19/03/2014

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 46 del 11/03/2014

OGGETTO: Individuazione, ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis, della L. n. 241/1990, così come modificato dal D.L. 09/02/2012, n. 5 convertito in legge 04/04/2012, n. 35 nonché dal D.L. 22/06/2012 n. 83, così come integrato dalla legge di conversione 7/8/2012, n. 134 del soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia o ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi.

Addì undici marzo 2014 alle ore 13,30 nella Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco e con l'assistenza del Vice Segretario Generale dott. Giovanni Sicuro

Risultano presenti (P = presente; A = assente):

Avv. Giovanni GUGLIOTTI	Sindaco	P
Sig. Alfredo Oscar CELLAMARE	Vice Sindaco	P
Dr. Giuseppe Nicola ANGELILLO	Assessore	P
Dr. Gianrocco DE MARINIS	Assessore	P
Dott.ssa Anna Rita D'ETTORRE	Assessore	P
Sig. Alessandro RUBINO	Assessore	P

PRESENTI N. 06 ASSENTI N. //

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 1 del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 04/04/2012, n. 35, nonché l'art. 13, comma 1, del D.L. 22/06/2012, n. 83, così come integrato dalla legge di conversione 07/08/2012, n. 134, hanno modificato i commi 8 e 9 dell'art. 2 della legge 7/08/1990, n. 241, così come segue:

“ ... 8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempienza dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

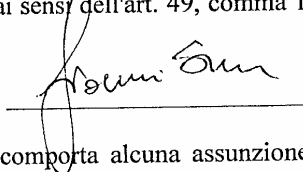
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato ... ”;

- che il comma 2 dello stesso art. 1 del succitato D.L. n. 5/2012, stabilisce che le disposizioni del medesimo articolo non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano;

- che sulla base di quanto previsto dal comma 9-bis dell'art. 2 della legge n. 241/1990 occorre individuare il soggetto cui attribuire, in caso di inerzia, il potere sostitutivo;
- che nella struttura organizzativa di questo Ente, la figura di vertice è costituita dal Segretario Generale, al quale deve essere attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione dei procedimenti amministrativi e che per lo svolgimento di tali funzioni la struttura di supporto è individuata nell'Area Affari Generali.

DATO ATTO, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Capo Area Affari Generali ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;



DATO ATTO altresì che la presente deliberazione non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a carico del bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, onde non viene richiesto il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, né attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, ma solamente l'espressione del parere di regolarità tecnica;

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000, la legge n. 241/1990 e il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTI lo Statuto comunale e il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 31 del 28/01/2000, e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi, favorevoli, resi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

- 1) di individuare, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 2 della legge n. 241/1990, nella figura del Segretario Generale pro-tempore, figura dirigenziale apicale del Comune, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo nel caso di inerzia o ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi;
- 2) di stabilire:
 - a) che per l'esercizio del suddetto potere sostitutivo e per la redazione del rapporto annuale che deve essere reso alla Giunta comunale ai sensi del comma 9-quater dell'art. 2 della legge n. 241/1990 e s.m.i., il Segretario Generale si avvarrà del supporto dell'Area Affari Generali;
 - b) che, conformemente a quanto previsto dal comma 9-ter dell'art. 2 della legge n. 241/1990 e s.m.i., il Segretario Generale, su istanza di parte, decorso il termine per la conclusione del procedimento amministrativo, deve concludere il procedimento o avvalendosi delle strutture comunali competenti o nominando un Commissario "ad acta";
 - c) che, in caso di nomina di un Commissario "ad acta", la relativa spesa verrà posta a carico del Funzionario Responsabile, titolare di posizione organizzativa, dell'Area inadempiente;
- 3) di approvare, in attuazione della normativa sopra indicata e in adeguamento al vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 31 del 28/01/2000 e successive modifiche ed integrazioni, la

disciplina regolamentare di cui allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

- 4) di disporre che la presente deliberazione, a cura dell'Area Affari Generali, sia soggetta a pubblicazione, per la durata di 15 (quindici) giorni, all'Albo pretorio informatico, nonché sul sito istituzionale nella sezione "*Amministrazione Trasparente*", sotto-sezione 1 livello "*Disposizioni generali*", sotto sezione 2 livello "*Atti generali*", in sotto sezione "*Regolamenti*", nonché nella sotto-sezione 1 livello "*Altri contenuti*", sotto sezione 2 livello "*Accesso civico*";
- 5) di stabilire che il regolamento di cui al presente deliberato entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio informatico e da tale data devono intendersi abrogate tutte le norme regolamentari di questo Comune in contrasto o incompatibili con il medesimo regolamento;
- 6) di incaricare l'Area Affari Generali di trasmettere copia del presente provvedimento ai Capi Area e dell'Ente, demandando a ciascuno di essi il compito di consegnarlo ai Responsabili di procedimento.

Successivamente, stante l'urgenza del provvedere,

con votazione unanime e favorevole, resa nelle forme di legge,

DELIBERA

di rendere il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Allegato "A" alla deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del ____/03/2014, resa immediatamente eseguibile.

**REGOLAMENTO
RECANTE LA DISCIPLINA DEL POTERE SOSTITUTIVO
IN CASO DI OMISSIONE O RITARDO
PER L'ADOZIONE DI ATTI
AD INIZIATIVA DI PARTE E D'UFFICIO**

Art. 1

- 1) L'Ufficio del Segretario Generale è individuato, ai sensi del comma 9-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale Ufficio responsabile del potere sostitutivo in caso di inerzia del Capo Area, titolare di posizione organizzativa (P.O.), del Comune di Castellaneta.
- 2) Il Segretario Generale si avvale, per l'esercizio del potere sostitutivo di cui ai commi 9-bis e ss. dell'art. 2 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell'Area Affari Generali. In caso di incompatibilità, conflitto di interessi o altri gravi motivi, il Segretario può avvalersi di altro Ufficio comunale, che opererà nelle medesime condizioni di indipendenza dal Capo Area preposto.
- 3) L'Area Affari Generali collabora con il Segretario nella redazione del rapporto annuale alla Giunta comunale previsto dal comma 9-quater dell'art. 2 della legge n. 241/1990 e s.m.i..

Art. 2

- 1) Se l'inerzia riguarda un atto amministrativo ad iniziativa di parte, il privato richiedente può rivolgere istanza al Segretario Generale affinché, in via sostitutiva, adotti il provvedimento finale concludendo il procedimento in un termine pari alla metà di quello originariamente previsto.
- 2) Per l'attività istruttoria il Segretario Generale può avvalersi di un Responsabile di procedimento individuato tra il personale dipendente e Capo Area del Comune o, qualora ne abbia le competenze, può svolgere direttamente l'istruttoria.
Gli Uffici comunali devono assicurare al Segretario Generale la massima collaborazione al fine di concludere l'istruttoria e adottare il provvedimento finale nei termini previsti.
- 3) Il potere sostitutivo è attivabile quando la legge prevede il formarsi del silenzio-assenso o del silenzio-rigetto.
- 4) Il provvedimento finale può essere adottato dal Segretario Generale o da un Commissario "*ad acta*" appositamente incaricato dell'istruttoria e dell'emanazione del provvedimento finale.
- 5) Il Segretario individua un Commissario "*ad acta*" quando motivi di opportunità, conflitto di interessi, o altre gravi ragioni, consigliano di non avvalersi delle strutture interne all'Ente.
- 6) Le spese per l'eventuale compenso del Commissario "*ad acta*" sono poste a carico del Capo Area inadempiente.

- 7) Se l'inerzia riguarda un atto ad iniziativa d'ufficio che, per legge o in esecuzione di atti deliberativi o di indirizzo politico, deve essere obbligatoriamente compiuto entro un termine stabilito dalla legge o dal regolamento, il Sindaco formula istanza al Segretario Generale, affinché attivi la procedura di cui ai commi precedenti.
Restano ferme le norme speciali che prevedono poteri sostitutivi e/o provvedimenti sanzionatori in caso di inerzia o ritardo.
- 8) Per gli aspetti relativi alla responsabilità del Capo Area si richiamano le norme di legge e di contratto collettivo vigenti.
- 9) Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio informatico e da tale data devono intendersi abrogate tutte le norme regolamentari di questo Comune con esso in contrasto o incompatibili.

IL PRESIDENTE

f.to Giovanni GUGLIOTTI

Timbro

IL VICE SEGRETARIO

f.to Giovanni SICURO

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione, visti gli atti d'Ufficio:

CERTIFICA

ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Comunale, che la presente deliberazione, su conforme attestazione del Messo Comunale, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo ente dal 19/03/2014 e per quindici giorni naturali e consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000,
addì 19/03/2014

IL VICE SEGRETARIO

f.to Giovanni SICURO

ATTESTA

che la presente deliberazione:

☐ è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 19/03/2014

• è esecutiva il 19/03/2014 perché:

☐ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ;

☐ dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134 – comma 4° - D. Lgs 267/00)

• è composta da n. _____ allegati.

Addì 19/03/2014

IL VICE SEGRETARIO

f.to Giovanni SICURO

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castellaneta, 19/03/2014

IL VICE SEGRETARIO

Giovanni SICURO

